



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO

STATUTO CONSORTILE

**Approvato con Delibera Consiliare Consortile n° 10 del 12/09/2014 e
con Delibera di Giunta Regionale del Molise n° 73 del 17/02/2015.**

Publicato sul B.U.R.M. N° 5 del 28/02/2015

INDICE

Capo 1°	4
NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPENSORIO - PERIMETRO - FUNZIONI - POTERI	4
<i>Art. 1 Natura Giuridica - Sede</i>	4
<i>Art. 2 Compensorio</i>	4
<i>Art. 3 Perimetro del Compensorio</i>	5
<i>Art. 4 Funzioni</i>	5
<i>Art. 5 Opere di competenze dei privati</i>	8
<i>Art. 6 Contributi consortili</i>	8
<i>Art. 7 Piano di classifica</i>	9
<i>Art. 8 Regime amministrativo e finanziario degli scarichi nei canali consortili</i>	10
Capo 2°	11
ORGANI DEL CONSORZIO	11
Art. 9 Organi del Consorzio	11
SEZIONE PRIMA - L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI	11
Art. 10 Costituzione	11
Art. 11 Elezioni del Consiglio dei Delegati	12
Art. 12 Diritto al voto	13
Art. 13 Operazioni di voto	14
Art. 14 Ineleggibilità ed incompatibilità	18
SEZIONE SECONDA - IL CONSIGLIO DEI DELEGATI	18
Art. 15 Composizione e insediamento	18
Art. 16 Competenze	19
Art. 17 Convocazione	20
SEZIONE TERZA - COMITATO ESECUTIVO	21
Art. 18 Composizione	21
Art. 19 Competenze	21
Art. 20 Provvedimenti di urgenza	23
Art. 21 Convocazione	23

SEZIONE QUARTA - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE.....	24
Art. 22 Presidente	24
Art. 23 Vice Presidente	25
SEZIONE QUINTA - DISPOSIZIONI COMUNI.....	25
Art. 24 Accettazione cariche elettive	25
Art. 25 Durata cariche elettive.....	26
Art. 26 Scadenza cariche elettive.....	26
Art. 27 Cessazione cariche elettive.....	26
Art. 28 Dimissioni e decadenza dalle cariche	27
Art. 28-Bis Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, del Vice Presidente e di singoli Componenti del Comitato Esecutivo.....	27
Art. 29 Vacanza cariche	28
Art. 30 Validità adunanze	29
Art. 31 Segreteria organi consorziali	29
Art. 32 Astensioni.....	29
Art. 33 Votazioni.....	30
Art. 34 Verbali adunanze.....	30
Art. 35 Pubblicazione deliberazioni	30
Art. 36 Copia deliberazioni	31
Art. 37 Opposizioni.....	31
SEZIONE SESTA - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	32
Art. 38 Costituzione, Funzioni, Durata	32
SEZIONE SETTIMA - AMMINISTRAZIONE	34
Art. 39 Struttura operativa	34
Art. 40 Gestione patrimoniale e finanziaria	35
Art. 41 Disposizioni finali	35

CAPO 1°

NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPENSORIO - PERIMETRO - FUNZIONI - POTERI

ART. 1

NATURA GIURIDICA - SEDE

1. Il Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro, costituito con R.D. n. 1793 del 21/06/1928, registrato alla Corte dei Conti il 1° luglio successivo al Reg. n. 15 foglio n. 325, ampliato con D.P.R. del 12/06/1962, registrato alla Corte dei Conti il 25/08/1962 al Reg. n. 16, foglio n. 203, ed ancora ampliato dalla Legge Regionale del Molise n. 42 del 21/11/2005, giusta D.P.G.R. n. 344 del 03.11.2008, è retto dal presente Statuto.
2. Il Consorzio ha sede in Venafro, Provincia di Isernia, alla Via Colonia Giulia n. 2, ed è consentito aprire sportelli informativi ad alta tecnologia nel comprensorio di competenza.
3. Il Consorzio, ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13/02/1933, n. 215 e della Legge Regionale n. 42/2005, ha personalità giuridica pubblica e rientra nell'ambito degli enti pubblici economici a struttura associativa, persone giuridiche pubbliche ai sensi dell'art. 862 c.c., ed opera secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

ART. 2

COMPENSORIO

1. Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di ettari 6.237 che ricadono nelle seguenti Province e Comuni:

REGIONE MOLISE - PROVINCIA DI ISERNIA

Comune di VENAFRO.....	ha	2.936
Comune di POZZILLI.....	ha	1.619
Comune di SESTO CAMPANO	ha	1.391
Comune di MONTAQUILA.....	ha	833
Comune di COLLI A VOLTURNO	ha	683
Comune di FORNELLI	ha	486
Comune di ISERNIA	ha	642
Comune di MACCHIA D'ISERNIA	ha	1.130
Comune di MONTERODUNI	ha	682
	Sommano	ha 10.403

REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI CASERTA

Comune di CAPRIATI AL VOLTURNO	ha	106
	In totale	ha 10.509

ART. 3

PERIMETRO DEL COMPENSORIO

1. Attualmente il Compensorio del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro è delimitato per un tratto ad Est dal Fiume Volturno, a Nord Ovest e Sud Ovest dalle prime pendici collinari dell'arco montuoso che recinge la Piana di Venafro ed i territori degli altri comuni facenti parte del compensorio, come risulta dalla corografia 1:25.000 allegata al D.P.G.R. Molise N° 344 del 03/11/2008, agli atti.

ART. 4

FUNZIONI

1. Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali, nonché tutti quei compiti che sono comunque necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali e non siano in contrasto con le disposizioni di legge statali e regionali. Specificamente al Consorzio competono le funzioni relative all'attuazione ed alla gestione delle opere e degli impianti pubblici di bonifica e delle risorse naturali dallo stesso interessate, facenti parte del sistema bonifica.
2. In particolare al Consorzio, nell'ambito del proprio compensorio, competono le seguenti funzioni esclusive:
 - a) provvedere alla redazione del piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale;

- b) provvedere alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica;
 - c) provvedere alla progettazione, alla esecuzione ed alla gestione delle opere di bonifica di competenza privata previo affidamento da parte dei proprietari interessati ovvero, in caso di inadempienza, in sostituzione dei medesimi;
 - d) elaborare ed attuare piani di riordino fondiario e irriguo;
 - e) provvedere, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge n. 36/1994 e s.m.i., a realizzare e gestire gli impianti di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque a prevalente uso irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irriguo e di bonifica;
 - f) provvedere, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 36/1994 e s.m.i., alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di impianti dedicati all'uso plurimo delle acque irriguo e di bonifica, per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia elettrica e l'approvvigionamento idrico di imprese produttive;
 - g) effettuare la vigilanza, finalizzata sia alla tutela delle acque a prevalente uso irriguo che alla tutela delle opere pubbliche di bonifica;
 - h) ripristinare opere di bonifica e di irrigazione danneggiate da calamità naturali, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
 - i) effettuare studi, ricerche e sperimentazioni di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della Legge Regionale n. 42/2005.
3. Il Consorzio di Bonifica può, inoltre, svolgere le seguenti funzioni, ad esso affidate dalla Regione o dalle Autorità competenti nei casi legislativamente previsti:
- a) realizzazione di interventi in materia di difesa del suolo, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi, di cui all'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i., e successive modificazioni;
 - b) realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti, il Consorzio di Bonifica può ricorrere alla stipula di convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
5. Il Consorzio inoltre promuove iniziative e realizza interventi per l'attività di informazione e di formazione degli utenti e per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo.

6. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, di sorveglianza e di conservazione delle opere pubbliche ad essi affidate in gestione, il Consorzio di bonifica, a sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capo I e capo II, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, provvede al rilascio di concessioni e di licenze ed i relativi canoni restano a beneficio del Consorzio stesso, rientrando tra quelli previsti all'articolo 100 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
7. Alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di competenza o affidati al Consorzio di Bonifica, come indicato nella Legge Regionale n. 42/2005, in aggiunta a quanto previsto dalla Legge Regionale del 14 luglio 1979, n. 19, e successive modificazioni, si provvede con onere a totale carico della Regione. Sono altresì a carico della Regione tutti gli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria di interventi e di opere dichiarati di preminente interesse regionale dalle direttive programmatiche di cui all'art. 2 della L. R. n. 42/2005 o con provvedimenti della Giunta regionale, eseguite dal Consorzio di Bonifica per le finalità di cui alle previsioni della Legge Regionale n. 42/2005.
8. Le Comunità Montane, le Province ed i Comuni, le Autorità di bacino, l'Agenzia regionale per l'ambiente, gli enti regionali operanti in agricoltura, gli Enti Parco e l'Autorità d'ambito per i servizi idrici integrati possono affidare al Consorzio di Bonifica, anche al di fuori del comprensorio di bonifica, con oneri a loro carico e secondo le modalità stabilite dagli accordi di programma di cui all'articolo 1 della Legge Regionale n. 42/2005, la progettazione e la realizzazione di interventi, nonché la gestione di opere e di impianti nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle funzioni a essi conferite dalla Regione e alle funzioni trasferite o delegate ai sensi della Legge Regionale n. 34/1999.
9. Il Consorzio, previa autorizzazione della Giunta Regionale, può promuovere e partecipare a società consortili ed a società miste.
10. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra il Consorzio, gli Enti locali e gli altri soggetti istituzionali che governano il territorio e le risorse naturali, preposti alla difesa del suolo, alla gestione e al risanamento delle acque ed alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, possono essere promossi accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'attuazione coordinata di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.
11. Il Consorzio può assumere tutti gli altri compiti che possono essere affidati dagli organi competenti nell'interesse del comprensorio, nonché quello di promuovere, svolgere ed incoraggiare, anche congiuntamente con gli altri enti similari, iniziative tendenti alla formazione ed alla elevazione professionale di maestranze nel settore agricolo e della bonifica, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente in materia, al fine di favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro nel comprensorio di competenza in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

ART. 5

OPERE DI COMPETENZE DEI PRIVATI

1. Sono di competenza dei privati, e per essi obbligatorie nonché a loro carico, tutte le opere minori giudicate, nei comprensori di bonifica, secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione consortile, necessarie ai fini della bonifica stessa ai sensi del regio decreto n. 215/1933, delle leggi regionali e successive modifiche ed integrazioni, nonché la loro manutenzione ed il loro esercizio.
2. I proprietari possono affidare l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di tali opere, ed altresì di quelle di miglioramento fondiario volontarie, al Consorzio di Bonifica.
3. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1, in caso di inadempienza da parte dei privati, è affidata al Consorzio di Bonifica con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
4. Le spese relative alle opere di cui al comma 3 sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili su cui insistono le opere stesse, in rapporto ai benefici conseguiti.

ART. 6

CONTRIBUTI CONSORTILI

1. Il Consorzio di Bonifica ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extra agricoli, siti nel comprensorio consortile per le spese di esercizio e manutenzione relative, che non siano a carico della Regione o di altri enti, nonché per quelle di funzionamento del Consorzio stesso, secondo la disciplina di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. n. 42/2005.
2. Sono obbligati al pagamento del contributo consortile i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli siti nel comprensorio consortile, compresi gli enti pubblici per i beni di loro pertinenza, che traggono un beneficio dalle opere di bonifica gestite dal Consorzio.
3. Il Consorzio di Bonifica a tal fine elabora un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l'indice di contributo di ciascun immobile. Al piano è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono ricompresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.
4. I contributi di cui al comma 1, ai sensi delle disposizioni di leggi statali e regionali, costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono

riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base di leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute nel presente Statuto.

5. Il Consorzio istituirà, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 42/2005, il catasto consortile in cui andranno iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio consortile, con ricorso a sistemi informatizzati.
6. Il catasto sarà aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.
7. Per l'istituzione e l'aggiornamento del catasto informatizzato e di un sistema informativo territoriale delle attività del Consorzio, la Regione - come previsto all'art. 16 della Legge 42/05 - concorrerà nei relativi oneri con un contributo nella misura massima del 50% dell'ammontare delle spese sostenute e documentate.
8. Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese, è affidato ad un istituto bancario a trattativa privata, previa gara informale tra almeno tre istituti di credito.
9. Il Comitato Esecutivo predispone e il Consiglio dei delegati approva il capitolato disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio.
10. Il Comitato Esecutivo conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione, di cui il capitolato costituisce parte integrante, nonché provvede a deliberare l'affidamento del servizio.

ART. 7

PIANO DI CLASSIFICA

1. Il Consorzio di Bonifica, entro un anno dall'elezione dei nuovi organi ai sensi della Legge Regionale 42/05 e sulla base di indirizzi e di criteri omogenei stabiliti dalla Giunta regionale, predispone il piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile che, in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, determinano gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile.
2. Le deliberazioni relative all'adozione del piano di classifica devono essere depositate, entro 30 giorni, presso la competente struttura regionale e dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicare nel *Bollettino ufficiale della Regione*.
3. Entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*, i soggetti interessati possono produrre ricorso alla Giunta regionale, la quale, acquisite le contro deduzioni dal Consorzio, che deve pronunciarsi nel

termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, assume le determinazioni definitive in ordine all'approvazione del piano.

4. I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati vengono pubblicati all'albo dei Comuni interessati e successivamente consegnati al concessionario per la riscossione nei modi e nei termini di legge.
5. Nelle more dell'approvazione del piano di riparto da parte della Giunta regionale, decorsi 90 giorni dal deposito presso la competente struttura regionale, il Consorzio ha la facoltà di dare esecuzione alla deliberazione di cui al comma 2, fatti salvi conguagli che si rendessero necessari alle modifiche deliberate dalla Giunta regionale.
6. Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore o per duplicazione dell'iscrizione. Il ricorso deve essere proposto al Comitato Esecutivo entro 30 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, della notificazione dell'avviso di mora. Beninteso, il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Comitato Esecutivo ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.
7. Qualora il Consorzio non provveda all'adozione del piano di classifica entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta che deve provvedere entro sei mesi all'adozione del piano. Fino allo scadere del termine di cui al comma 1, i ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati sono riferiti ai piani di classifica vigenti negli originari comprensori, ovvero, secondo necessità, sono determinati in base ad un piano provvisorio redatto dai Consorzi con i criteri e le modalità di cui al comma 1.
8. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 1, la Regione concorre nelle relative spese con un contributo nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare delle spese sostenute e documentate.

ART. 8

REGIME AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DEGLI SCARICHI NEI CANALI CONSORTILI

1. Il Consorzio di Bonifica, provvede al censimento degli scarichi nei canali consortili.
2. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della legge n. 36/1994 ed altri eventuali aggiornamenti normativi statali e regionali, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
3. Per lo scarico delle acque provenienti da fognature è obbligato a pagare il relativo contributo consortile l'ente gestore del servizio idrico integrato, ovvero, nelle more dell'affidamento di tale servizio, il Comune interessato.

4. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, il Consorzio di Bonifica deve rivedere o, in mancanza, adottare gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.

CAPO 2°

ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 9

ORGANI DEL CONSORZIO

Sono Organi del Consorzio:

- a) il Consiglio dei delegati;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEZIONE PRIMA - L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

ART. 10

COSTITUZIONE

1. L'Assemblea ha funzioni elettive.
2. Fanno parte dell'Assemblea tutti i proprietari consorziati, iscritti nel catasto del Consorzio, che godano dei diritti civili e che paghino i contributi imposti dal Consorzio ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 42/2005. Solidalmente con il proprietario o in luogo di questi, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea, se lo richiedono, i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare e paghino il contributo consortile.
3. L'assemblea elegge i componenti del Consiglio dei delegati, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto.

ART. 11

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

1. Il procedimento elettorale è disciplinato secondo i principi di cui all'articolo 19 della Legge Regionale n. 42/05. Le operazioni di voto, per economicità di gestione, si svolgono presso la sola sede del Consorzio a Venafro.
2. Ai fini delle elezioni dei delegati, i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo. Ogni fascia elegge un numero di delegati sul totale da eleggere, percentualmente pari al rapporto tra la contribuzione della singola fascia e la contribuzione consortile totale.
3. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.
4. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale, al netto della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia, ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio, al netto del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.
5. Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale, al netto della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia, ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio, al netto del numero di ditte appartenenti alla prima e alla seconda fascia.
6. Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.
7. La contribuzione consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli dei contributi consortili relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.
8. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi nella lista degli aventi diritto al voto della rispettiva fascia.
9. Il sistema di voto è impiantato sul concorso tra liste di candidati presentate da un numero minimo di consorziati, variabile in ragione degli iscritti a votare in ciascuna fascia, che verrà stabilito, per ogni fascia, dal regolamento elettorale.
10. Il numero di candidati per lista è il più ampio possibile, con un minimo non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere nella fascia ed un massimo non superiore al numero dei consiglieri da eleggere tra tutte le fasce.
11. Non sono consentite espressioni di voto al di fuori delle liste.

12. Non è consentito votare per più di una lista.
13. E' consentito il voto per la lista senza espressione di preferenze.
14. E' consentita l'espressione di un numero di preferenze non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella fascia.
15. Per l'attribuzione dei seggi è dato rilievo primariamente alle cifre elettorali delle liste, con riparto in base a quozienti conseguiti e maggiori resti, e, successivamente, al numero delle preferenze conseguite dai candidati presenti nelle liste che hanno ottenuto seggi.
16. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
17. All'esclusivo fine di garantire la partecipazione al voto dei consorziati iscritti in fasce nelle quali non fosse effettuata la valida presentazione di almeno una lista, è prevista la libera espressione di preferenza a favore di qualunque iscritto nella fascia. Solo in tal caso l'attribuzione dei delegati riservati alla fascia avviene sulla base di una semplice graduatoria decrescente di numeri di preferenze personali riportate dai singoli votanti.
18. In ogni caso, a parità di voti, sia in presenza di una o più liste sia in assenza di liste, risulta eletto il consorziato con maggior carico contributivo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

ART. 12

DIRITTO AL VOTO

1. Hanno diritto al voto i componenti l'Assemblea dei consorziati, di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 10, che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi.
2. Ogni membro dell'Assemblea dei consorziati ha diritto ad un solo voto, a meno che non ricopra anche la qualifica di rappresentante legale di persone giuridiche, ovvero di curatore o amministratore di fallimento, secondo quanto previsto al 4° comma del presente articolo. In tal caso ha diritto a due o più voti distinti, senza possibilità di ricevere deleghe di cui al successivo comma 3.
3. Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella fascia in cui risulta contribuente, può farsi rappresentare nell'Assemblea dei consorziati, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia; non è ammesso il cumulo di più di una delega. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.

4. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificatamente designati dai competenti Organi societari; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
5. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione per il caso in cui venga conferita specifica delega ad altro proprietario della stessa comunione.
6. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da Notaio, segretario comunale o funzionario del Consorzio autorizzato dal Presidente allo scopo. Tali deleghe dovranno essere consegnate al Presidente del seggio elettorale all'atto della votazione. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli Organi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 9 nonché a dipendenti del Consorzio.
7. L'iscrizione nell'Elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.

ART. 13

OPERAZIONI DI VOTO

1. La formazione dell'Elenco degli aventi diritto al voto, cui sovrintende il Comitato Esecutivo, deve avvenire ogni qualvolta viene convocata l'Assemblea e l'Elenco viene chiuso alla data del provvedimento di convocazione dell'Assemblea stessa. L'Elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:
 - le generalità;
 - nel caso di rappresentanza di cui alle disposizioni del precedente art. 12, anche le generalità del rappresentante legale o quello specificamente designato dai competenti organi;
 - l'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell'esercizio finanziario in corso alla data di riunione dell'Assemblea;
 - l'indicazione della sede presso la quale deve essere esercitato il diritto di voto.
2. La deliberazione del Comitato Esecutivo di approvazione dell'elenco dovrà essere pubblicata oltre che all'Albo consortile, anche all'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di 15 giorni consecutivi.
3. Durante lo stesso periodo l'Elenco dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli Uffici del Consorzio e dei Comuni del comprensorio.
4. Dell'avvenuto deposito dell'Elenco dovrà essere data contemporaneamente notizia mediante affissione, nei Comuni, di apposito manifesto informativo nel

quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.

5. I reclami contro le risultanze dell'Elenco debbono essere diretti al Comitato Esecutivo e inviati, mediante raccomandata A.R., presso la sede del Consorzio, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.
6. Il Comitato Esecutivo, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le conseguenti variazioni nell'Elenco. Tali decisioni vengono comunicate con raccomandata A.R..
7. La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, mediante manifesto da pubblicarsi all'Albo consorziale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
8. Tale manifesto, da poter pubblicare anche sulla stampa locale, sarà altresì divulgato mediante affissione murale nei Comuni del comprensorio, da effettuarsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
9. Nel manifesto saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora, la sede, l'inizio e il termine delle votazioni, e i dati salienti del procedimento elettorale.
10. L'Assemblea ha luogo normalmente ogni cinque anni, entro il mese di novembre, sempre che siano trascorsi 30 giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni del Comitato Esecutivo riguardo alla formazione dell'Elenco degli aventi diritto al voto.
11. Per ogni fascia viene istituito uno o più seggi composti da un Presidente, due scrutatori ed un segretario nominati dal Comitato Esecutivo.
12. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
13. Le schede di votazione, debitamente timbrate dall'Amministrazione del Consorzio con timbro dedicato, dovranno essere consegnate al Presidente del seggio che prima dell'inizio delle votazioni controllerà, insieme con gli scrutatori, il numero di esse, facendone menzione nell'apposito verbale di cui al comma 31.
14. Gli iscritti nell'Elenco degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati scelti tra i consorziati iscritti negli elenchi stessi, ivi compresi i legittimi rappresentanti delle persone giuridiche. Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita. Le liste devono essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le ore 18 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario del Consorzio, designato dal Presidente, che fornirà una ricevuta da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.

15. Ciascuna lista deve essere firmata per accettazione dai candidati e sottoscritta da un numero di aventi diritto al voto variabile in ragione degli iscritti a votare in ciascuna fascia, che verrà stabilito, per ogni fascia, dal regolamento elettorale. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche da un Notaio o da un funzionario del Consorzio appositamente designato dal Presidente del Consorzio.
16. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista.
17. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di presentatori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.
18. Le determinazioni dell'Amministrazione del Consorzio, debitamente motivate, in ordine all'accettazione delle liste nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo fra i firmatari presentatori della relativa lista.
19. Le liste accettate saranno distintamente trascritte dal Consorzio secondo l'ordine di presentazione e, sulle schede predisposte per le votazioni, verrà altresì rispettato l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste. In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella e a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste sarà stampata una casella di minore dimensione.
20. Per votare i candidati che figurano in una lista, va apposto un segno sulla casella stampata in testa alla lista medesima.
21. L'elettore può altresì votare singoli candidati indicati nella stessa lista o in liste diverse apponendo un segno nelle relative caselle stampate a fianco dei nominativi medesimi.
22. Non può votarsi comunque, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere.
23. Nel caso non siano presentate liste in una o più fasce, saranno predisposte apposite schede con tante righe in bianco quanti sono i Consiglieri da eleggere nella singola fascia, sulle quali l'elettore potrà scrivere i nomi dei candidati prescelti.
24. Sarà cura del Presidente del seggio consegnare a ciascun elettore la scheda di competenza.
25. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco dei votanti, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio o di un suo delegato, esibita e consegnata dall'interessato.

26. Tra l'apertura e la chiusura delle operazioni di voto devono trascorrere almeno otto ore. Gli aventi diritto al voto che, al momento stabilito per la chiusura delle votazioni, si trovino nella sede del Consorzio saranno ammessi a votare.
27. L'elettore, espresso il voto, consegnerà la scheda, dopo averla ripiegata, al Presidente del seggio il quale, previo contestuale riscontro, la introdurrà subito nell'apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome dell'elettore contenuto nell'elenco degli aventi diritto al voto.
28. Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto, contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza.
29. Il Presidente del seggio e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni saranno riportate nell'apposito verbale di cui al comma 31.
30. Per quant'altro non previsto nel presente articolo e nello specifico regolamento per le elezioni consortili valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo V del D.P.R. 5 aprile 1951 n. 203, recante norme per l'elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali, e successive variazioni ed integrazioni.
31. Subito dopo la chiusura della votazione il Presidente del seggio e gli scrutatori procederanno allo scrutinio. Di tale operazione dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all'Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe ed eventuali altri atti.
32. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
33. Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo al Comitato Esecutivo, da depositarsi entro cinque giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto, presso la segreteria del Consorzio.
34. Il Comitato Esecutivo uscente, entro venti giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 31, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e procede alla proclamazione degli eletti e del Consigliere più anziano di età, in applicazione delle norme di cui al presente Statuto, previa verifica delle norme di ineleggibilità previste nel successivo art. 14.
35. Avverso tale atto, che verrà pubblicato ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, è possibile ricorrere in via gerarchica ai sensi dell'Art. 28 della L.R. n. 42/2005 nonché dell'Art. 37 del presente Statuto.
36. La delibera di proclamazione degli eletti con i verbali riguardanti le operazioni elettorali, più gli eventuali reclami e le conseguenti deliberazioni dell'Amministrazione consortile, sono trasmessi alla Giunta Regionale tramite l'Assessorato regionale all'Agricoltura entro sei giorni dalla data della proclamazione.

ART. 14

INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono essere eletti nel Consiglio dei Delegati:
 - a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
 - b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
 - c) gli interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
 - d) coloro che hanno riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche;
 - e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
 - f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
 - g) coloro che gestiscono il denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso il conto;
 - h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
 - i) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
 - j) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.
2. Non possono essere contemporaneamente delegati gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.
3. Le cause su indicate, se intervengono in corso di mandato, comportano la decadenza dall'incarico.
4. Le cariche di Presidente, Vicepresidente e componente del Comitato Esecutivo sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale, Presidente della Provincia e Assessore provinciale, Sindaco dei Comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e con lo stato di funzionario della Regione e di amministratore o funzionario di Ente strumentale della Regione.

SEZIONE SECONDA - IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

ART. 15

COMPOSIZIONE E INSEDIAMENTO

1. Il Consiglio dei delegati è composto da quindici membri di cui dodici elettivi e tre nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato. Il Consiglio Regionale

provvede alle nomine di sua competenza entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali presso il Consorzio. Negli ultimi tre giorni del predetto termine, ove le nomine non siano state ancora deliberate, vi provvede il Presidente del Consiglio Regionale.

2. Entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, dispone il termine entro il quale deve tenersi la prima riunione del Consiglio dei delegati. Da tale riunione il Consiglio può utilmente funzionare anche se non ancora effettuate le nomine di competenza della Regione e può validamente deliberare con la presenza della maggioranza della totalità dei componenti assegnati e a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla Legge Regionale n. 42/2005 per particolari deliberazioni.

ART. 16

COMPETENZE

1. Il Consiglio dei delegati determina l'indirizzo operativo ed amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dal presente Statuto; approva i piani e programmi dell'attività consortile.
2. Spetta, in particolare, al Consiglio dei delegati:
 - a) convalidare la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere ai sensi delle norme statutarie;
 - b) eleggere, tra i suoi membri elettivi, con separate votazioni, adottate a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente e poi il Vice Presidente;
 - c) eleggere, con voto segreto e con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, tre componenti del Comitato Esecutivo tra i membri eletti dall'Assemblea, le preferenze esprimibili non devono essere superiori ai due terzi dei componenti da eleggere;
 - d) determinare ed aggiornare le indennità, i rimborsi spese e i gettoni di presenza per i componenti del Comitato Esecutivo nonché i gettoni di presenza ed i rimborsi spese per i componenti del Consiglio dei delegati e le indennità e i rimborsi spese dei Revisori e per coloro che rivestono particolari incarichi, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle direttive ricevute dalla Giunta Regionale;
 - e) adottare lo Statuto e le sue eventuali variazioni;
 - f) adottare i regolamenti per l'amministrazione del Consorzio, il piano di organizzazione degli uffici e per l'ordinamento del personale e le eventuali modifiche;
 - g) approvare il bilancio di previsione (entro il 15 dicembre) e le relative eventuali variazioni e il conto consuntivo (entro il 30 giugno successivo)

alla chiusura dell'esercizio);

- h) approvare gli indirizzi generali di gestione e gli accordi di programma;
- i) adottare il regolamento per le elezioni;
- j) elaborare e adottare il piano generale di bonifica;
- k) convocare l'Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei delegati;
- l) adottare il piano di classifica per il riparto delle spese di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al consorzio, nonché delle spese generali di funzionamento;
- m) deliberare l'assunzione di mutui;
- n) deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;
- o) deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi compito di istruire e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza;
- p) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società consortili e a Società miste, previa autorizzazione della Giunta Regionale;
- q) deliberare la decadenza dalla cariche qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 27 e 28 del presente Statuto;
- r) approvare il capitolato, predisposto dal Comitato Esecutivo, disciplinante modalità e condizioni del servizio di tesoreria;
- s) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato Esecutivo.

ART. 17

CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio dei delegati si riunisce di diritto non meno di due volte all'anno.
2. Le riunioni del Consiglio dei delegati hanno luogo nella sede del Consorzio o in altra sede idonea scelta dal Presidente.
3. La convocazione del Consiglio dei delegati è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata (anticipata anche via fax/e-mail se possibile), spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
5. Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri.

6. In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica/fax/e-mail o con altro mezzo di comunicazione con avviso di ricevimento, e la eventuale documentazione sarà resa disponibile in apertura di riunione.
7. Il Consiglio dei delegati è altresì convocato, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti il Comitato Esecutivo o di almeno un terzo dei consiglieri in carica o del Collegio dei Revisori ai sensi del successivo art. 38, penultimo comma.
8. Il Consiglio dei delegati si riunisce in prima seduta entro la data di insediamento disposta dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'Art. 22 della L.R. n. 42/2005, su convocazione del Consigliere eletto più anziano di età che ne assume la Presidenza.

SEZIONE TERZA - COMITATO ESECUTIVO

ART. 18

COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio dei delegati, all'uopo convocato dal Consigliere eletto più anziano di età, nella sua prima riunione elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, poi il Vice Presidente e a seguire gli altri tre componenti del Comitato Esecutivo, tra i membri eletti dall'Assemblea, potendo esprimere ciascun consigliere un numero massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere.
2. Partecipa alle sedute del Consiglio dei delegati e del Comitato Esecutivo, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio.
3. I componenti il Comitato Esecutivo, compresi il Presidente e il Vice Presidente, sono stabiliti nel numero complessivo di cinque.

ART. 19

COMPETENZE

1. Spetta al Comitato Esecutivo:
 - a) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
 - b) nominare i componenti dei seggi elettorali e definirne le relative indennità e rimborsi spese;

- c) designare propri rappresentanti all'interno di organi esterni ed in particolare in organi consultivi come la Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione prevista dalla Legge regionale n. 42/2005;
- d) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- e) predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni;
- f) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
- g) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni;
- h) deliberare sui ruoli di contribuenza, sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo, deliberati dal Consiglio dei Delegati;
- i) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati;
- j) deliberare sui progetti preliminari, su quelli esecutivi e definitivi, anche ai fini della manutenzione ed esercizio delle opere, sulle perizie anche suppletive, di variante e di assestamento nonché sugli adempimenti dovuti e consequenziali all'esecuzione e collaudo dei lavori;
- k) deliberare sulle domande di concessione e di finanziamento dei lavori pubblici;
- l) disporre sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
- m) deliberare sugli accordi di programma di cui al precedente art. 4;
- n) disporre per l'aggiornamento del catasto consortile, nonché dell'elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione;
- o) predisporre ed aggiornare il piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l'altro, l'apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica;
- p) predisporre l'elenco annuale ed il piano triennale degli interventi da approvarsi da parte del Consiglio dei delegati unitamente al bilancio di previsione;
- q) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
- r) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei delegati;
- s) deliberare sui servizi di Esattoria, Tesoreria e Cassa;
- t) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
- u) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- v) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri Organi consorziali o della Direzione dell'Ente, sempre che non ritenga di

sottoporle all'esame del Consiglio dei delegati, dandone notizia al Consiglio stesso nella adunanza immediatamente successiva.

ART. 20

PROVVEDIMENTI DI URGENZA

1. In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei delegati, il Comitato Esecutivo può deliberare sulle materie di competenza del Consiglio stesso, ad eccezione di quelle indicate alle lettere a), b), c), d), e), h), e j) del precedente art. 16.
2. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio dei delegati nella sua riunione immediatamente successiva.

ART. 21

CONVOCAZIONE

1. Il Comitato Esecutivo viene convocata non meno di 12 (dodici) volte all'anno dal Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. Le riunioni del Comitato Esecutivo hanno luogo nella sede consortile o in altra sede idonea scelta dal Presidente.
3. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata, o a mezzo fax/e-mail o con altro mezzo di comunicazione con avviso di ricevimento, spedita ai componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, esclusi i giorni festivi. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
4. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma/fax/e-mail non meno un giorno prima della data della riunione.
5. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione mediante telegramma/fax/e-mail o con altro mezzo di comunicazione con avviso di ricevimento ai componenti il Comitato Esecutivo almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi.
6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati, quando possibile, presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno libero prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.

7. Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono essere chiamati ad assistere anche membri del Consiglio dei delegati perché forniscano pareri o opportune competenze specifiche su determinati argomenti.

SEZIONE QUARTA - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

ART. 22

PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio e gli sono attribuite le competenze di rappresentante generale dell'Ente (es. Associazioni di categoria, ecc.).
2. Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:
 - a) sovrintende l'Amministrazione consorziale;
 - b) convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e il Comitato Esecutivo e svolge le altre funzioni previste dal presente Statuto;
 - c) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
 - d) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Comitato Esecutivo;
 - e) sovrintende ai pagamenti e alle riscossioni in esecuzione delle delibere degli organi consorziali, controfirmando i relativi atti;
 - f) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza con facoltà di delegare il Direttore;
 - g) affida incarichi professionali a esterni;
 - h) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
 - i) sottoscrive gli accordi sindacali di ambito locale;
 - j) può dare autorizzazione al Direttore a stare o resistere in giudizio;
 - k) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
 - l) stipula, sulla base delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, gli accordi di programma di cui al precedente art. 4;
 - m) nomina del Direttore;
 - n) delibera in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione del Comitato Esecutivo, sulle materie di competenza del Comitato Esecutivo. Tali deliberazioni, più quella di cui alla lettera m), devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato Esecutivo nell'adunanza immediatamente successiva.

3. Tali deliberazioni, più quella di cui alla lettera m), devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato Esecutivo nell'adunanza immediatamente successiva.
4. Il Presidente è coadiuvato dal Vice Presidente e può essere costituito l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente e dal Vice Presidente e da un Consigliere responsabile delle istruttorie e delle informative nominato dal Presidente

ART. 23

VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

SEZIONE QUINTA - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 24

ACCETTAZIONE CARICHE ELETTIVE

1. L'elezione si perfeziona con l'accettazione della carica che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata A.R. entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato della proclamazione.
2. Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consortili, con raccomandata A.R. entro tre giorni dalla data di proclamazione o della votazione di cui al comma 4, a seconda che si tratti di elezione a delegato od alle altre cariche consortili.
3. In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario e al suo posto subentra chi ha ottenuto, nella stessa lista della medesima fascia, il numero di voti immediatamente inferiore ovvero il candidato individuato ai sensi dell'art. 29, comma 1, del presente Statuto.
4. Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede il Consiglio dei delegati nella prima seduta, come previsto dal precedente art. 16, lett. a).
5. L'elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente del Comitato Esecutivo si perfeziona con l'accettazione della carica, dichiarata seduta stante al Consiglio dei delegati e messa a verbale, o comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni, spedito nei modi e termini di cui al comma 2.

6. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente del Comitato Esecutivo, il Consiglio dei delegati procederà a nuova elezione nella stessa seduta, ovvero in quella immediatamente successiva alla data di ricevimento della lettera di rinuncia.

ART. 25

DURATA CARICHE ELETTIVE

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
2. Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di proclamazione della elezione del Consiglio dei delegati, come previsto dal precedente art. 16, lett. a).
3. Le elezioni del Consiglio dei delegati dovranno essere tenute entro la scadenza del quinquennio e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.
4. Il delegato eletto che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista o, in mancanza di lista, dal candidato primo non eletto. Se viene meno per contestuali dimissioni, anche se presentate con atti separati, la maggioranza dei Consiglieri eletti, si procede a nuove elezioni.

ART. 26

SCADENZA CARICHE ELETTIVE

1. I componenti il Consiglio dei delegati entrano in carica all'atto della loro proclamazione, come previsto dal precedente art. 16, lett. a).
2. I Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti il Comitato Esecutivo entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 24.
3. Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.

ART. 27

CESSAZIONE CARICHE ELETTIVE

1. La cessazione dalla carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio dei delegati, per le seguenti cause:
 - dimissioni;
 - decadenza che viene pronunciata dal Consiglio dei delegati quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 21 della L. R. n. 42/2005;
 - annullamento dell'elezione per mancanza di un requisito di capacità od eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;
 - per accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente incompatibile con l'esercizio della funzione;
 - per mancata partecipazione al Consiglio dei delegati o al Comitato Esecutivo per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
 - per inottemperanza all'obbligo previsto dal successivo art. 32.

ART. 28

DIMISSIONI E DECADENZA DALLE CARICHE

1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Consorzio. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato.

ART. 28-BIS

MOZIONE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE E DI SINGOLI COMPONENTI DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Presidente, il Vice Presidente e Componenti il Comitato Esecutivo cessano dalla loro carica oltre che per scadenza, dimissioni, anche a seguito di mozione di sfiducia nei propri confronti e dei rispettivi ruoli.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata, secondo i principi generali stabiliti per tale istituto dell'art. 94 della Costituzione e dell'art. 52 del TUEL, e sottoscritta dalla maggioranza assoluta del Consiglio con lettera A.R. indirizzata al Presidente del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro.
3. Il Presidente obbligatoriamente convoca il Consiglio entro e non oltre 10 giorni dall'assunzione al protocollo della richiesta. L'ordine del giorno dovrà contenere esclusivamente l'esame e l'ammissibilità della richiesta di mozione di sfiducia,

nei confronti del Presidente, del Vice Presidente e/o dei singoli componenti il Comitato, nonché l'eventuale sostituzione dei soggetti sfiduciati.

4. Dichiarata l'ammissibilità della mozione di sfiducia a maggioranza assoluta, la decadenza è pronunciata con effetto immediato sempre dalla maggioranza assoluta del Consiglio con espressa votazione palese. Nella stessa seduta il Consiglio dei Delegati, sempre a maggioranza assoluta, provvederà alla sostituzione dei soggetti sfiduciati. Nel caso che la votazione non raggiunga la maggioranza assoluta, la stessa sarà ripetuta una sola volta. Il Consiglio dei Delegati dovrà essere riconvocato entro quindici giorni successivi dall'ultima seduta consiliare per la ricomposizione degli Organi consortili.
5. In caso di decadenza del solo Presidente questi verrà sostituito fino a nuova elezione dal Vice Presidente che assume tutte le funzioni.
6. In caso di cessazione del Presidente, del Vice Presidente ed Assessori, assume temporaneamente le funzioni di Presidente il Consigliere Anziano.

ART. 29

VACANZA CARICHE

1. Nell'ipotesi di cui ai precedenti articoli 27 e 28, il Consigliere è sostituito con deliberazione del Consiglio dei delegati - da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio - dal primo candidato non eletto, nella stessa lista della medesima fascia, con scorrimento della relativa graduatoria. Non ricorrendo tale circostanza, viene prescelto il candidato che, nelle altre liste della medesima fascia, o subordinatamente - in assenza di liste - rispetto alla graduatoria formatasi, ha conseguito il maggior numero dei voti ed in caso di parità di voti, risulta eletto il candidato consorziato con maggior carico contributivo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età; qualora non presenti altre liste o candidati nella stessa fascia, viene prescelto il candidato che, in assoluto rispetto ai risultati elettorali di tutte le fasce, ha conseguito il maggior numero dei voti ed in caso di parità di voti, il candidato consorziato con maggior carico contributivo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
2. I nuovi nominati, così cooptati, rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.
3. Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti il Comitato Esecutivo cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio dei delegati per provvedere alla loro sostituzione.
4. Nel caso che il numero dei componenti assegnati al Consiglio dei delegati scenda al di sotto della maggioranza dei componenti, il Comitato Esecutivo dovrà convocare l'Assemblea del Consorzio per il rinnovo del Consiglio stesso, secondo le disposizioni e procedure previste nella Legge Regionale n. 42/2005, nonché nel presente Statuto.

ART. 30

VALIDITÀ ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio dei delegati sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente, e delibera validamente a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla Legge regionale n. 42/2005.
2. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

ART. 31

SEGRETERIA ORGANI CONSORZIALI

1. Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio dei delegati e del Comitato Esecutivo con voto consultivo.
2. La Segreteria degli organi consorziali è disciplinata dal Piano di Organizzazione Variabile del personale.
3. Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro funzionario presente alla seduta, l'interessato dovrà assentarsi e, qualora, trattasi del Segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.
4. Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio dei delegati e del Comitato Esecutivo altri funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.
5. Al Direttore possono essere delegate, con provvedimento del Presidente - o in sua assenza - del Vice Presidente, funzioni e competenze attribuite al Presidente stesso.

ART. 32

ASTENSIONI

1. Il Consigliere o il componente il Comitato Esecutivo che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.

2. La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltre che la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

ART. 33

VOTAZIONI

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza della totalità dei componenti assegnati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta al fine di raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.

ART. 34

VERBALI ADUNANZE

1. Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
2. I verbali sono firmati dal Presidente, ed in caso di sua assenza alla riunione dal Vice Presidente, ovvero dal Presidente facente funzioni - all'uopo nominato dall'Organo deliberante in assenza dei primi due -, e da colui che ha svolto le funzioni di Segretario, nonché dagli eventuali scrutatori quando le votazioni siano effettuate a scrutinio segreto.

ART. 35

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI

1. Ai sensi dell'Art. 28 della Legge regionale n. 42/2005, le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio per 8

giorni consecutivi, con inizio della pubblicazione entro il quindicesimo giorno successivo alla data della loro adozione.

2. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti a disposizione di chiunque vi abbia interesse in conformità a quanto disposto nella legge n. 241/90 e successive integrazioni e nel Regolamento consortile che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dall'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.
3. Le deliberazioni attinenti i controlli di legittimità e di merito, di cui all'Art. 27 della Legge Regionale n. 42/2005, sono trasmesse, entro 10 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, alla competente struttura regionale, individuata ai sensi e per gli effetti della Delibera di Giunta Regionale del Molise n. 231 del 06/03/2006.
4. Le deliberazioni soggette al controllo di legittimità e di merito, indicate all'Art. 27 della L. R. n. 42/2005, si intendono approvate se la Giunta non si pronuncia nei 30 giorni dalla loro comunicazione alla Regione. Il termine si interrompe se la Giunta Regionale richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e gli atti si intendono approvati se la Giunta Regionale non si pronuncia decorsi 20 giorni dal ricevimento dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti.
5. E' fatto salvo quanto previsto agli art. 3 e 11 della L.R. n. 42/2005 in ordine ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di bonifica e dei piani di classifica per il riparto degli oneri consortili. E' fatto salvo altresì quanto previsto all'art. 14 della L.R. n. 42/2005 in ordine al procedimento per l'adozione e l'approvazione dello Statuto Consortile.

ART. 36

COPIA DELIBERAZIONI

1. Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti delle disposizioni dettate dall'Art. 30, comma 3, della Legge regionale n. 42/2005 e dal Regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

ART. 37

OPPOSIZIONI

1. Contro tutte le deliberazioni dell'Amministrazione consortile gli interessati possono proporre opposizioni dinanzi all'organo che le ha emanate entro quindici giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.

2. L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente, comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione dell'opposizione, ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo raccomandata A. R. entro 10 giorni.
3. L'opposizione non sospende l'esecutività della deliberazione.
4. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa all'interessato della decisione.
5. La Giunta regionale decide nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.
6. Gli atti consortili soggetti all'approvazione regionale sono comunicati ai Comuni del comprensorio entro quindici giorni dalla loro adozione nel loro testo integrale. Gli atti non soggetti ad approvazione sono comunicati nello stesso termine per oggetto ed estremi.
7. Le deliberazioni non soggette al controllo da parte della Regione Molise diventano esecutive dopo l'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo consortile.
8. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con votazione separata.

SEZIONE SESTA - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 38

COSTITUZIONE, FUNZIONI, DURATA

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che sono nominati dal Consiglio Regionale, con voto limitato o se richiesto, con votazioni separate. Le nomine sono effettuate a norma della legge regionale n. 16/2002.
2. I revisori sono scelti fra professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche o integrazioni.
3. Non possono essere eletti alla carica di Revisore del Consorzio e se nominati decadono dall'Ufficio:
 - a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
 - b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
 - d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
 - e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
 - f) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
 - g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
 - h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.
4. Non possono inoltre essere eletti Revisori i componenti il Consiglio dei delegati, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
5. I componenti il Collegio durano in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo successivo mandato.
6. Il Collegio dei Revisori :
- a) vigila sulla gestione del Consorzio;
 - b) presenta al Consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;
 - c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
7. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, o quelli supplenti all'uopo delegati, assistono alle adunanze del Consiglio dei delegati.
8. Il Presidente del Collegio, o altro Revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze del Comitato Esecutivo.
9. I Revisori possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.
10. Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio decade dalla carica.
11. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio Regionale provvede alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

12. I Revisori supplenti, con precedenza al più anziano di età, sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.
13. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
14. Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
15. Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione del Consiglio dei delegati, ai sensi del precedente art. 17.
16. Ai Revisori effettivi viene corrisposta una indennità fissa mensile, oltre al rimborso delle spese di viaggio, come previsto dalla Legge regionale n. 42/2005 ed aggiornata periodicamente ai sensi dell'art. 16 punto d) del presente Statuto, in relazione alle specifiche direttive ricevute.

SEZIONE SETTIMA - AMMINISTRAZIONE

ART. 39

STRUTTURA OPERATIVA

1. La struttura operativa del Consorzio è definita dal Piano di Organizzazione Variabile.
2. Essa è diretta, coordinata e sovrintesa dal Direttore.
3. Il Direttore assicura il buon funzionamento degli uffici consorziali e relaziona sull'andamento della gestione consortile al Presidente e all'Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse del servizio o a richiesta del Presidente e del Comitato Esecutivo. Inoltre, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, pone in essere gli atti necessari ad evitare nocumento al Consorzio.
4. Al Direttore sono affidate le competenze gestionali del Consorzio, che lo stesso esercita in regime di autonomia, attuando le direttive e i programmi degli organi istituzionali, secondo i principi regolatori della funzione dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni.
5. I regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione del personale (P.O.V.), precisano l'attribuzione al Direttore di responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Consorzio.

ART. 40

GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

1. La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.
2. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

ART. 41

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Commissario Straordinario nominato nei casi previsti dall'art. 29 della Legge Regionale n. 42/2005, sino alla cessazione dell'incarico, provvede ai soli atti di ordinaria amministrazione del Consorzio.
2. Il compenso del commissario straordinario, qualora posto dalla Regione a carico del Consorzio, viene commisurato al 75% dell'indennità percepite dal Presidente del Consorzio.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia a quanto disposto dalla Legge della Regione Molise n. 42 del 21 novembre 2005.